



ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 13/12/2022 DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE

Martedì tredici dicembre dell'anno duemilaventidue alle ore 18,00, a seguito di regolare convocazione, presso la sede dell'Arciconfraternita dell'Immacolata gentilmente concessa, in Andria alla via Annunziata n. 26, in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'AIPA sezione di Andria O.d.V. ETS per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione modifica all'art. 17 Statuto per adeguamento in materia di codice del terzo settore ex D. Lgs. 117/2017;
2. Varie ed eventuali.

Sono regolarmente presenti i soci previsti per l'Assemblea Straordinaria.

Per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente avv. Nicola Mario Losito, il Vice-Presidente Sabino Sgarra ed il Segretario Filomena Sinisi.

E' presente il Presidente Onorario prof. ssa Maria Liso.

E' presente il Referente Scientifico dott. Paolo Pedico.

Assenti giustificati il Tesoriere p.a. Riccardo Genovese ed il Consigliere Francesco Damiani.

Presiede l'assemblea il Presidente, il quale, appurata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, dichiara darsi inizio ai relativi lavori.

All'unanimità dei presenti viene nominata, quale segretario, la socia Filomena Sinisi.

Si passa ad esaminare il punto 1 all'Ordine del Giorno recante Approvazione modifica all'art. 17 Statuto per adeguamento in materia di codice del terzo settore ex D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente comunica che il consiglio direttivo, avendo già approvato la modifica nella seduta dello 09/11/2022, ha ritenuto necessario, ai sensi di legge, indire l'assemblea Straordinaria ai fini di approvare la modifica statutaria di seguito riportata: all'art. 17 dello statuto vigente. Si vuole modificare l'attuale disposizione *"In caso di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica e/o sopravvenuto oggettivo impedimento a ricoprirla, qualunque ne sia il motivo, di uno o più dei suoi membri, il consiglio direttivo, sempre che non venga meno la maggioranza, procede alla relativa cooptazione con decisione non sindacabile dall'assemblea. I membri cooptati durano in carica sino alla naturale scadenza del consiglio direttivo"* con l'altra *"In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri del consiglio direttivo, qualunque ne sia il motivo, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il consiglio direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In*





ogni caso i nuovi consiglieri scadranno assieme a coloro che sono già in carica all'atto della loro nomina".

Il Presidente notizia gli astanti che tale modifica si rende necessaria per la corretta regolarizzazione ai fini dell'iscrizione dell'Ente al RUNTS.

Al termine della lettura e dell'approfondimento della norma da approvare in sostituzione della precedente, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la prefata modifica, siccome sopra indicata, delegando il Presidente per i necessari incombenzi.

All'uopo il Presidente viene, altresì, delegato a compiere le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare, neanche a titolo di Varie ed Eventuali, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 18,00 previe stesura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Silvia Liller

IL PRESIDENTE

Mauro Fucini



Registrato a Barletta il 20 DIC, 2022
al n° 1794 serie 3 esatti
EURO Esente



ASSISTENTE TRIBUTARIO*

Emanuele Antonio Langiano

(*) Firma sostituita dal Direttore Provinciale
Domenico Lopodote"



STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI

ANTICOAGULATI – A.I.P.A. SEZIONE DI ANDRIA"

I "Dei principi generali dell' associazione"

Art. 1. Denominazione

E' costituita, con sede in 76123 Andria (Bt) alla via Porta Santa n 29 (nei locali annessi all'antica chiesetta omonima), quale Ente del terzo settore , l'associazione di volontariato denominata "Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati A.I.P.A. – Sezione di Andria – O.d.V. in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/'17, in seguito, nel corpo del presente atto, chiamata, per brevità, solo "associazione".

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea straordinaria prevista per la modifica dello statuto.

L' associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando costituito.

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e di gratuità, è apartitica, apolitica, aconfessionale con durata illimitata nel tempo e non avente scopo di lucro ma solo finalità di solidarietà sociale.

L' associazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, anche dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, dal D. Lgs. n. 117/'17, dalle leggi e dai provvedimenti tutti dello Stato, della regione e dalla CEE .

Le norme contenute nel presente statuto regolamentano:



. i principi generali cui si ascrive l'associazione;
 . le finalità e le attività di carattere generale;
 . la sua qualificazione;
 . le caratteristiche e le tipologie dei soci;
 . i diritti ed i doveri dei soci;
 . i rapporti dei soci tra loro;
 . i rapporti dei soci con gli organi sociali e con le cariche sociali;
 . le prerogative i limiti e la durata degli organi sociali;
 . le modalità ed i criteri di eleggibilità e di elezione dei soggetti chiamati a ricoprire le cariche sociali;
 . le prerogative, i limiti e la durata, delle cariche sociali;
 . le modalità di votazione;
 . l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 . le modalità di convocazione formale degli associati;
 . le regole di gestione, di bilancio, patrimoniali e finanziarie cui si ascrive l'associazione;
 . ogni singola ed ulteriore situazione e/o condotta residuale afferenti la vita interna dell'associazione e della sezione nonché le sue applicazioni esterne rilevanti.

Art. 2 . Finalità

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 (commi 1 e 2) Legge n.



328/'00 e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni Leggi n.

104/'92 e 112/'01 e successive modifiche;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) Educazione, istruzione e formazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

Nello specifico, le finalità dell'associazione attengono:

1) alla solidarietà sociale;

2) alla risoluzione, per quanto nelle oggettive possibilità dell'associazione, dei problemi dei pazienti anticoagulati;

3) alla identificazione dei problemi di tipo generale legati a:

. gestire l'impatto sulla realtà giornaliera;

. programmare e realizzare, a seguito delle indicazioni così ottenute, iniziative di vario tipo che abbiano una funzione educativa permanente di sensibilizzazione tali da consentire il miglioramento dell'assistenza;

. fare proprie le istanze provenienti dai pazienti in modo da ottenere maggiore forza contrattuale, per la difesa dei loro interessi, nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private ovvero con le pubbliche amministrazioni tutte, tanto locali quanto nazionali;

. stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane e straniere;

. proporre e divulgare con ogni mezzo la conoscenza dei problemi e delle difficoltà dei pazienti anticoagulati, anche in relazione alle strutture di cui



possono giovare sul territorio.

Art. 3 Attività

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

. organizzazione di convegni ed incontri periodici tesi alla divulgazione ed alla miglior conoscenza dei problemi dei pazienti anticoagulati in relazione alla propria patologia;

. organizzazione di convegni ed incontri periodici tesi alla divulgazione ed alla miglior conoscenza dei problemi dei pazienti anticoagulati in relazione a situazioni di commorbidità e comunque alla presenza di altre patologie;

. realizzazione concreta, anche in collaborazione con le altre AIPA sia del territorio regionale che nazionale, di iniziative culturali e di presidi mobili finalizzati all'indagine ed alla conoscenza delle problematiche dei pazienti anticoagulati;

. realizzazione di incontri continui con i propri associati tenuti da medici e/o referenti scientifici dell'associazione;

. risoluzione, per quanto possibile, dei problemi dei pazienti anticoagulati e dei loro famigliari anche mediante interventi presso i Presidi Sanitari, le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali;

. partecipazione a convegni ed a tavoli tecnici anche in modo di ottenere maggiore forza contrattuale ai fini della difesa dei diritti e/o interessi dei pazienti anticoagulati;

. realizzazione di fogli, giornali o strumenti informativi anche telematici;

. realizzazione di attività associative per favorire momenti di maggiore unione ed aggregazione;

. stringere accordi, protocolli d'intesa e relazioni scientifiche con altre



associazioni;

, realizzazione di ogni altra attività legittima e ritenuta utile e/o necessaria al fine di tutelare le ragioni dei pazienti anticoagulati.

L'associazione, in ogni caso, non può compiere attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale purchè siano secondarie e strumentali a queste ultime. L'individuazione di tali ultime attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

In ogni caso, per le attività d'interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/'17

L'associazione è iscritta nella FEDER-AIPA, è membro costitutivo di AIPA REGIONE PUGLIA ed è membro riconosciuto dell' Assemblea delle Associazioni di Volontariato dell' ASL BT.

II " Dei soci "

Art. 4 . Soci

Possono divenire soci dell'associazione:

a) le persone fisiche maggiori di età e comunque capaci di intendere e di volere, ai sensi di legge, pazienti anticoagulati e non che ne condividono gli scopi, le attività e le finalità;

b) gli enti pubblici, gli enti privati, le persone giuridiche e le associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con l'A.I.P.A.

Tutti coloro, in sostanza, che, condividendo gli scopi dell'associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero.

I soci si dividono in:

. soci ordinari;

. soci onorari.

Lo status di socio non è sottoposto ad alcun limite di tempo.

Art. 5 Volontari

Sono volontari, quei soci che, aderendo all'associazione, prestano, per loro libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita e senza fini di lucro esclusivamente a titolo di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 (comma 4) D. Lgs. n. 117/'17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/'00 purchè non superino l'importo di €. 10 (diconsi Euro dieci/00=) giornalieri e di €. 150,00= (diconsi Euro centocinquanta/00=) mensili previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese ed attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio.

Non si considera volontario il socio che solo occasionalmente coadiuvi gli



organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 (comma 1) D.

Lgs. n. 117/'17 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro a cura del Presidente e tenuto presso la sede legale o operativa dell'associazione.

Art. 6 . Procedimento per l'ammissione dei soci ordinari.

Chiunque, persona fisica e/o ente, nelle condizioni di cui all'articolo 4 lettere

a) e b), intende iscriversi all'associazione, deve farne richiesta scritta al consiglio direttivo e procedere al versamento della quota sociale vigente.

Il consiglio direttivo decide, con provvedimento immediatamente esecutivo, alla prima riunione utile ed, in caso di esito positivo, l'ammissione si ritiene avvenuta a decorrere dalla data della domanda.

Il nuovo socio viene inserito, a cura del presidente del consiglio direttivo, nell'apposito registro dei soci tenuto presso la sede sociale o operativa.

Nel caso in cui il richiedente non venga ammesso, il provvedimento di diniego viene comunicato allo stesso con lettera raccomandata a.r. contenente i relativi motivi unitamente alla restituzione della quota associativa già versata.

Avverso il provvedimento di diniego di ammissione, è consentito presentare ricorso all'assemblea dei soci con raccomandata a.r. da inviarsi all'associazione entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta sua comunicazione.

L'assemblea, all'uopo convocata entro 45 giorni dalla ricezione del ricorso,



decide definitivamente con le maggioranze richieste per quella in sede straordinaria.

In caso di accoglimento del ricorso, l'ammissione decorre dalla data della domanda.

Art. 7. Soci onorari e procedimento di loro ammissione.

I soci onorari sono persone fisiche, medici e non, italiani e/o stranieri, competenti nel campo specifico delle patologie a rischio trombotico e del trattamento, a più ampio raggio, dei pazienti in terapia anticoagulante nonché in altri campi, ad esso correlati e/o potenzialmente con esso in collegamento che, a motivo delle loro dimostrate sensibilità, professionalità, conoscenza e dedizione, abbiano svolto e svolgano volontaristicamente attività al servizio dell'associazione e dei pazienti associati.

I soci onorari, cui non compete l'onere del versamento della quota associativa, vengono proposti da uno o più soci ordinari anche facenti parte del consiglio direttivo.

Sulla proposta, decide il consiglio direttivo con provvedimento immediatamente esecutivo. Il detto provvedimento, pena la sua decadenza, deve essere ratificato dai soci nella prima assemblea utile successiva con le maggioranze richieste per quella in sede ordinaria.

I soci onorari hanno diritto di un voto in assemblea e, comunque, hanno pari diritti e doveri dei soci ordinari salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto.

Art. 8. Doveri e diritti dei soci

I soci ordinari sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale di volta in volta stabilita con provvedimento insindacabile del consiglio



direttivo.

La quota associativa non è trasferibile nè restituibile. .

I soci ordinari possono essere pure chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con contributi straordinari conferiti in danaro ovvero in opere e/o cose.

I soci sono obbligati a tenere una condotta consona alle finalità dell'associazione nel pieno rispetto del presente statuto, delle leggi e dei regolamenti dello Stato e, comunque, delle norme di pubblica sicurezza.

Tutti i soci, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, hanno diritto:

. di partecipare alle assemblee;

. di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare, di volta in volta, gli scopi per cui è sorta;

. di usufruire dei servizi e delle strutture dell'associazione;

-di partecipare, con diritto di prelazione sui terzi a tutte le iniziative organizzate dall'associazione ovvero nelle quali la stessa è presente.

Tutti i soci hanno diritto di elettorato sia attivo che passivo per il rinnovo delle cariche sociali

Art. 9. Cessazione dalla qualità di socio

La qualità di socio viene meno:

. per dimissioni volontarie;

. per decesso;

. per esclusione.

Si legittima il provvedimento di esclusione nei casi di:

- reiterata condotta contraria ai principi generali ed alle singole norme dello

statuto;

- reiterata condotta contraria ai provvedimenti del consiglio direttivo ovvero alle delibere dell'assemblea;

- condotta, tenuta nel contesto dell'attività dell'associazione, contraria all'ordine pubblico ed alle disposizioni dello Stato e della CEE anche tale da richiedere l'intervento delle forze di Polizia ovvero dell'Autorità Giudiziaria sia per pregiudizi verso i singoli soci che verso soggetti terzi

- omessa corresponsione della quota associativa per due anni consecutivi;

- condotta incompatibile con lo spirito e gli scopi dell'associazione nello specifico, ovvero dell'associazionismo e del volontariato in generale.

Il provvedimento di esclusione del socio viene adottato dal consiglio direttivo ed è provvisoriamente esecutivo.

Il provvedimento d'esclusione viene comunicato al destinatario senza oneri di forma.

Avverso il provvedimento d'esclusione è consentito all'escluso di rivolgere proprie contro deduzioni scritte all'assemblea dei soci con raccomandata a.r. da inviarsi all'associazione per fare ricorso all'assemblea entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta sua comunicazione.

L'assemblea, all'uopo convocata entro 60 giorni dalla ricezione delle deduzioni, decide definitivamente con le maggioranze richieste da quella in sede straordinaria.

La cessazione della qualità di socio, qualunque ne sia la relativa causa, viene annotata, a cura del presidente del consiglio direttivo, nell'apposito registro dei soci.

III "Del patrimonio dell'associazione"



Art. 10 . Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dall'insieme dei beni conferiti all'atto della costituzione.

Il patrimonio, così determinato, può essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni destinati all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;

- lasciti e donazioni aventi destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento ed alla miglior gestione possibile del patrimonio..

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) quote associative ordinarie che vengono annualmente stabilite dal consiglio direttivo;

b) quote associative straordinarie dettate da circostanze eccezionali che vengono dapprima decise, quanto all'evenienza ed all'entità, dal consiglio direttivo eppoi ratificate dall'assemblea in sede straordinaria;

c) rendite patrimoniali;

d) contributi di persone fisiche, persone giuridiche e di enti;

e) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio né vincolati quanto a loro destinazione;

f) attività connesse e marginali di carattere commerciale e/o produttivo;

g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. Contestualmente all'accettazione, l'assemblea delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità associative.



Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione ovvero di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'associazione, salvi i casi imposti e/o consentiti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 (comma 6) del decreto lgs. 4 dicembre 1997 n. 460..

L'associazione può disporre di uno o più rapporti di conto corrente e depositi bancari e/o postali. I detti rapporti vengono intestati all'associazione in persona del presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante pro-tempore

Art. 11 . Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il consiglio direttivo predispone il rendiconto economico e, con proprio provvedimento, stabilisce la data di convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione che non deve andare oltre i quattro mesi dalla relativa chiusura d'esercizio. Il rendiconto così predisposto è depositato presso la sede operativa dell'associazione a far data e per tutti i 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea in maniera da poter essere liberamente consultato da ciascun socio che ne dimostri interesse.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro, fedele e corretto la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea dei soci in sede ordinaria entro e non oltre il trenta di aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

IV "Degli organi sociali"



Art. 12 . L'assemblea

L'assemblea è formata da tutti i soci. Essa costituisce:

A) l'organo deliberante principale dell'associazione.

B) l'organo sovrano di controllo sulla gestione dell'associazione da parte del consiglio direttivo.

Le persone giuridiche e gli enti stanno in assemblea per mezzo dei loro rappresentanti legali pro-tempore.

Art. 13 . La convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del rendiconto secondo quanto previsto dall'art.

11.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire mediante formale comunicazione ai soci contenente il luogo e la data previsti per la riunione nonché l'ordine del giorno relativo agli argomenti da dibattersi. La suddetta comunicazione deve essere recapitata a tutti i soci, con nota raccomandata a.r. ovvero a mano, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

In alternativa, la convocazione è validamente effettuata mediante pubblica affissione, almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, di un avviso avente medesimo contenuto della comunicazione di cui sopra, contestualmente sia nella sede sociale, sia nella sala d'attesa dell'ambulatorio per i prelievi dei pazienti anticoagulati, sia nella stanza adibita alla consegna dei referti.

L'assemblea, in sede ordinaria, s'intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda

convocazione, qualunque ne sia il numero dei presenti.

L'assemblea, in sede straordinaria, s'intende validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Alle assemblee il socio è presente tanto in proprio che per delega.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione.

In caso di prolungato impedimento ovvero di oggettiva impossibilità del presidente, l'assemblea deve essere convocata dal vice-presidente.

In caso d'inattività del presidente, l'assemblea può essere convocata dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo ovvero da almeno un decimo degli associati.

Art. 14 . Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'assemblea, in sede ordinaria:

- . elegge i membri del consiglio direttivo;
- . approva il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- . approva la relazione annuale sui programmi delle attività;
- . ratifica la nomina dei soci onorari ai sensi dell'art. 7 (comma 3);
- . approva i verbali delle proprie sedute
- . determina le linee di sviluppo dell'attività dell'associazione.
- . ratifica, ove richiesto, i provvedimenti del consiglio direttivo;

L'assemblea, in sede straordinaria:



. delibera in merito alle modifiche dello statuto;

. decide in merito ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 6 (comma 4);

. decide in merito alle contro deduzioni presentate ai sensi dell' articolo 9 (comma 6);

. decide in merito alla richiesta di quote associative straordinarie previste dall'articolo 10 (comma 4, lettera b);

. delibera sullo scioglimento dell'associazione;

. delibera sulla messa in liquidazione dell'associazione e sulla nomina del liquidatore;

. delibera, in ogni caso, in merito a qualsiasi situazione di natura straordinaria relativa all'attività dell'associazione.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano salvo che per quelle relative all'elezione delle cariche sociali per cui si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 15 . Modifica dello statuto

Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate in assemblea dal consiglio direttivo ovvero da tanti soci costituenti un decimo.

Le proposte di modifica vengono deliberate dall'assemblea in sede straordinaria.

Art. 16 . Lo svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione il quale, preliminarmente, verifica la regolarità della riunione e quindi ne dichiara formalmente l'apertura.

Il presidente, durante i lavori dell'assemblea, è coadiuvato da un segretario eletto a maggioranza dei presenti subito dopo l'apertura. Il segretario redige il verbale dell'assemblea.

Di seguito il presidente passa a dibattere i singoli punti all'ordine del giorno, quindi a porli alla loro votazione.

Ogni socio, sia esso persona fisica, persona giuridica o ente, ha diritto ad un voto in assemblea e può essere titolare di una o più deleghe. Non possono essere delegati i componenti del consiglio direttivo.

Al termine della riunione, il presidente scioglie la seduta dichiarando la chiusura dei lavori dell'assemblea.

Dell'assemblea viene redatto verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene trascritto nel libro delle riunioni e delle delibere dell'assemblea dei soci tenuto dal Presidente presso la sede legale o la sede operativa dell'associazione.

Art. 17. Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da cinque membri eletti dall'assemblea fra tutti i soci ivi compresi quelli onorari.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni a decorrere dal suo insediamento.

Prima della naturale scadenza, è obbligo del consiglio direttivo convocare l'assemblea ordinaria dei soci avente ad ordine del giorno l'elezione dei nuovi componenti.

In ogni caso, il consiglio direttivo uscente cessa le sue funzioni solo quando viene costituito quello nuovo.



In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri del consiglio direttivo, qualunque ne sia il motivo, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorquando questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il consiglio direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadranno assieme a coloro che sono già in carica all'atto della loro nomina.

Per l'ipotesi in cui venga meno la maggioranza del consiglio direttivo il presidente, nel prendere atto della situazione venutasi a creare e vista l'impossibilità di proseguire oltremodo, convoca, nei modi e termini di statuto, l'assemblea per procedere all'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il consiglio direttivo si raduna ogni qualvolta lo richiede il bisogno o l'urgenza delle circostanze. In ogni caso è fatto obbligo al consiglio direttivo di riunirsi per l'approvazione del rendiconto annuale da porre poi al vaglio dei soci.

Il consiglio direttivo viene indetto dal presidente, ovvero in caso di sua impossibilità, dal vice-presidente.

Le adunanze del consiglio sono indette con avviso scritto contenente gli argomenti da discutere all'ordine del giorno, il luogo della riunione e l'orario. L'avviso va comunicato a tutti i consiglieri almeno 5 giorni prima nella piena libertà delle forme di invio.

Il consiglio direttivo qualora consti, anche casualmente, della presenza di tutti i suoi membri può riunirsi validamente e decidere la trattazione di argomenti in qualsiasi luogo e senza la previa comunicazione.



Il consiglio direttivo può essere indetto anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si svolgono con il voto palese.

I provvedimenti del consiglio direttivo sono, di regola, definitivamente esecutivi. Quelli che devono essere sottoposti alla ratifica dell'assemblea possono essere dotati di provvisoria esecutività ove espressamente previsto dal presente statuto.

Della riunione è steso apposito verbale sottoscritto in calce dai presenti e dal segretario. E' consentito ai singoli componenti di far riportare nel verbale della riunione le motivazioni dei loro voti in dissenso. Il verbale viene trascritto nell'apposito registro delle adunanze del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più comitati ristretti formati anche da membri esterni l'organo di gestione. In ogni caso, nei confronti dei terzi e dell'assemblea, il consiglio direttivo risponde direttamente dell'operato dei comitati ristretti.

Art. 18 . Elezioni dei membri del consiglio direttivo.

Tutti i soci sono eleggibili e quindi candidati alla carica di membro del consiglio direttivo.

Chiunque, ove lo ritenga opportuno, in seno all'assemblea convocata per l'elezione del nuovo consiglio direttivo, prima delle operazioni di voto, può presentare ai soci il motivo della propria candidatura ed il programma che intende svolgere ove eletto.



Al termine dei preliminari, su richiesta del presidente, l'assemblea elegge, tra i presenti, i due componenti del seggio, uno avente la carica di presidente di seggio e l'altro avente la carica di segretario.

Nella circostanza, atteso l'ordine del giorno, il segretario di seggio funge anche da segretario dell'assemblea.

Il presidente di seggio provvede a dotare il seggio di un'apposita urna onde inserire le schede votate e, quindi, a contare ed a siglare, una per una, le schede le quali, già predisposte a cura del consiglio direttivo uscente, devono recare tanti righi quanti sono i consiglieri da eleggere.

Il presidente di seggio, terminate le dette incombenze, dichiara l'apertura delle operazioni di voto e con l'ausilio del segretario consegna singolarmente a ciascuno dei presenti la scheda. A voto effettuato le schede vengono depositate da ognuno dei votanti nell'urna.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio ed il segretario procedono allo spoglio delle schede ed alla conta dei voti.

A spoglio avvenuto, il presidente comunica ai presenti il risultato del voto proclamando, ove possibile, il nominativo dei soci eletti a membri del consiglio direttivo.

Delle operazioni di voto e di proclamazione degli eletti viene redatto verbale a cura del segretario di seggio che, sottoscritto dal presidente di seggio, diviene parte integrante ed essenziale del verbale dell'assemblea.

Se più soci raccolgono pari numero di voti, per l'ipotesi si debba obbligatoriamente scegliere tra gli stessi al fine di completare l'elenco dei membri del consiglio direttivo, si procede immediatamente al ballottaggio, fatta salva l'ipotesi di rinuncia volontaria.

Art. 19 .Il ballottaggio

Il ballottaggio viene effettuato tra coloro che hanno ricevuto lo stesso numero di voti su indizione del presidente di seggio subito dopo la proclamazione parziale degli eletti nella votazione principale.

Le schede del ballottaggio sono bianche e devono essere contate e siglate una per una dal presidente di seggio.

Le schede vengono consegnate ai presenti i quali, dopo aver votato, le rimettono nell'urna.

Il numero dei votanti al ballottaggio può essere diverso da quello dei votanti alla prima votazione.

Per quanto riguarda le operazioni di spoglio e di proclamazione definitiva degli eletti, a seguito del ballottaggio, si applica quanto già disciplinato nell'articolo 18.

Per le ipotesi di ballottaggio, il verbale delle operazioni di voto e di proclamazione degli eletti non può essere chiuso e deve proseguire sino a chiusura delle relative operazioni.

V "Delle cariche sociali"

Art. 20 . La seduta di insediamento del consiglio direttivo

Terminate le operazioni di voto e chiusi i lavori dell'assemblea, di seguito nella stessa giornata, si insedia il nuovo consiglio direttivo con all'ordine del giorno la nomina delle cariche sociali.

La seduta d'insediamento è presieduta dal consigliere più anziano d'età che insindacabilmente nomina, per la circostanza, un segretario per la redazione del relativo verbale.

Le cariche sociali sono il presidente del consiglio direttivo, il vice-presidente



del consiglio direttivo, il tesoriere ed i segretario. Esse vengono elette con voto palese a maggioranza dei membri e durano in carica, salvo dimissioni o impedimento, per l'intero periodo di durata del consiglio direttivo. Esse sono svolte in via del tutto gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese vive sopportate.

Art. 21 . Il presidente del consiglio direttivo

Il presidente del consiglio direttivo è eletto tra i componenti del consiglio medesimo.

Egli è il presidente dell'associazione, la rappresenta legalmente di fronte ai terzi, persone fisiche, persone giuridiche e/o enti e sta, per essa, in giudizio, sia attivamente che passivamente.

Il presidente del consiglio direttivo, inoltre:

. convoca e presiede l'assemblea dei soci;

. convoca e presiede il consiglio direttivo determinandone, altresì, l'ordine del giorno;

. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

. cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;

. esercita la sorveglianza sulla gestione economica dell'associazione;

. esercita la sorveglianza sull'attività morale dell'associazione;

. sottoscrive i protocolli d'intesa e gli accordi;

. è l'unico soggetto autorizzato alla movimentazione dei rapporti e/o di conto corrente e/o depositi bancari e/o postali previsti dall' art. 10, ultimo comma;

. è il custode dei libri sociali e del registro dei soci;

. cura lo sviluppo di tutte le attività ritenute utili e comunque finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione in armonia con la



legge e con quanto disposto dal presente statuto;

Il presidente, in caso d'urgenza, ove non sia possibile l'immediata convocazione del consiglio direttivo, può assumere i provvedimenti non differibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione.

Per la detta ipotesi, i provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta utile.

E' in facoltà del presidente delegare alcune attività di sua spettanza, anche di rappresentanza, al vice-presidente o al tesoriere.

Per l'ipotesi di intervenuta impossibilità ovvero di oggettivo impedimento non temporanei ma definitivi a ricoprire la carica di presidente, il vice-presidente dovrà immediatamente convocare il consiglio direttivo avente, all'ordine del giorno, la cooptazione di un nuovo membro, ai sensi dell'art. 17 (camm 4 e 5) e la nomina del nuovo presidente da individuarsi, comunque, fra i membri eletti dal corpo sociale.

Art. 22 . Il vice-presidente del consiglio direttivo

Il vice-presidente del consiglio direttivo sostituisce il presidente, con medesima ampiezza di poteri e facoltà, per l'ipotesi di assenza o di oggettivo impedimento di quest'ultimo.

Il vice-presidente è eletto tra i componenti del consiglio direttivo.

Per l'ipotesi di intervenuta impossibilità ovvero di oggettivo impedimento non temporanei ma definitivi a ricoprire la carica di vice-presidente, il presidente convocherà il consiglio direttivo per la cooptazione di un nuovo membro, ai sensi dell'art. 17 (camm 4 e 5) e la nomina del nuovo vice-presidente.

Art. 23 . Il tesoriere

Il tesoriere cura la contabilità e l'amministrazione dell'associazione. Tiene le



scritture contabili e provvede alla materiale redazione della bozza di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da portare all'attenzione del consiglio direttivo.

Il tesoriere riscuote le quote associative dai soci ed ha potere, in alternativa al presidente, di emettere e di quietanzare le relative ricevute.

Il tesoriere è eletto tra i componenti del consiglio direttivo.

Per l'ipotesi di intervenuta impossibilità ovvero di oggettivo impedimento non temporanei ma definitivi a ricoprire la carica di tesoriere, il presidente convocherà il consiglio direttivo per la cooptazione di un nuovo membro, ai sensi dell'art. 17 (cammii 4 e 5), per la nomina del nuovo tesoriere e per definire, in modo più appropriato, il passaggio delle consegne amministrativo-contabili.

Art. 24. Il segretario

Il segretario collabora con il presidente coordinando, ove richiesto, le attività dell'associazione in conformità alle linee deliberate dal consiglio direttivo.

Il segretario redige e sottoscrive i verbali del consiglio direttivo.

Le funzioni di segretario possono essere svolte da una persona fisica esterna al consiglio direttivo.

VI "Dei libri sociali e del dovere di pubblicità e trasparenza"

Art. 25. Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro o registro dei soci;

b) libro o registro dei volontari;

c) libro o registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



d) libro o registro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo

Art. 26. Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia quello dei soci, quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e quello del consiglio direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui vengano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al presidente dell'associazione.

VII "Delle norme finali"

Art. 27. Liquidazione e scioglimento

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione sono deliberate dall'assemblea in sede straordinaria, su proposta del consiglio direttivo.

Nella detta assemblea viene nominato il liquidatore che provvede al pagamento dei debiti ed alla riscossione dei crediti, ove esistenti.

Il patrimonio residuo viene devoluto ad un'altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3 (comma 190) della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il tutto salvo diversa destinazione imposta per legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci.

Ad avvenuta destinazione del patrimonio residuo, ove esistente, il liquidatore procede alle comunicazioni per la cancellazione dell'associazione.



Il liquidatore, ove scelto tra i soci, compie la sua opera in via del tutto gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 28 . Foro competente

Per le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione ed attuazione delle norme del presente statuto, è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Trani, secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 29. Richiamo

Le norme del presente statuto soggiacciono alle Leggi ed alla Costituzione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, viene richiamata la Legge, in particolare il codice del terzo settore, il codice civile, le leggi Regionali e le disposizioni amministrative e d'attuazione.

